VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

(art. 41. 300/70)

In data 16 giugno 2023, alle ore 10:30, si sono incontrati:

- la O.S. territoriale FP CGIL Monza Brianza, in persona della sig.ra Susanna Cellari e la sig.ra Emanuela Brenna, RLS del Policlinico di Monza

Premesso che:

- la Struttura, al fine di prevenire furti e sottrazioni di beni aziendali, ha ravvisato la necessità di integrare e implementare il predetto sistema di videosorveglianza, anche attraverso l'installazione di telecamere aggiuntive, secondo quanto indicato nella planimetria e relazione tecnica (all. 1 e all. 2) che si allegano al presente verbale per formarne parte integrante;
- tutte le operazioni di installazione e riposizionamento delle telecamere avverranno nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo 2016/679 e relative norme di armonizzazione) nonché dei Provvedimenti del Garante della Privacy applicabili in materia e del disposto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori;
- il suddetto impianto di videosorveglianza è installato al solo ed esclusivo fine di tutelare la sicurezza delle persone e del proprio patrimonio, nonché darne evidenza e disponibilità alle Autorità competenti;
- il suddetto impianto di videosorveglianza non ha alcuna finalità di controllo a distanza delle prestazioni lavorative e non sarà utilizzata per sanzionare disciplinarmente eventuali violazioni degli obblighi lavorativi dei dipendenti.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente verbale,

le parti, per le ragioni sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 1. 300/1970, concordano circa l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza di cui in premessa, la cui allocazione e le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell'allegata planimetria e relazione tecnica che formano parte integrante del presente verbale.

La Struttura si impegna al rispetto della normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini. In particolare, le immagini acquisite mediante il sistema di videosorveglianza non saranno conservate per più di 72 ore dalla loro acquisizione, che, nel caso dei giorni festivi, inizieranno a decorrere dalle ore 00.00 del primo giorno feriale successivo. Sono fatte salve le eventuali esigenze derivanti dalla necessità di aderire a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Nelle ipotesi di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi, la Struttura potrà conservare le immagini strettamente necessarie per tutelare i propri diritti per il tempo necessario a tale fine.

Al termine del periodo di conservazione, le immagini si sovrappongono alle precedenti, cancellandole. Le registrazioni non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, salvo che per la citata necessità di tempestiva consegna alle Autorità competenti qualora si verifichi una fattispecie delittuosa.

All'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema installato, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e/o previa relativa comunicazione all'ITL.

Potranno visionare e/o registrare le immagini raccolte dall'impianto esclusivamente i soggetti autorizzati che hanno ricevuto apposita nomina, conformemente al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parte datoriale

Parte sindacale

FP CGIL MB

Monza, 16 giugno 2023